

REGOLAMENTO ELETTORALE

(AGGIORNATO ALLE MODIFICHE DELL'ASSEMBLEA DEL 23/02/2012)

Art. 1 - Scopi del Regolamento

Il Regolamento prescrive le modalità operative del processo elettorale.

Art. 2 - Collegio elettorale

L'Organo cui vengono demandati l'organizzazione ed il controllo di tutte le fasi del processo elettorale è il Collegio elettorale, composto dal Segretario Generale, dal Presidente dei Probiviri in carica od emerito (in ipotesi si candidasse quello in carica) e dal Presidente dei Revisori dei Conti.

Più specificamente il Collegio:

- riceve le candidature alla carica di Presidente, di Vicepresidente, di Consigliere e di Proboviro ed accerta i requisiti dei candidati;
- verifica il diritto di voto degli iscritti;
- sovrintende allo svolgimento delle elezioni;
- provvede allo spoglio delle schede e proclama i risultati;
- redige i verbali del seggio elettorale;
- delibera con effetto immediato su eventuali controversie sorte nel corso delle votazioni.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri.

I membri del Collegio non sono eleggibili alle cariche di Presidente, di Vicepresidente, di Consigliere, di Proboviro e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina del nuovo Collegio.

Aderente a



**CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI**

Member

*Federation of European National
Collection Associations*



Art. 3 - Fasi del processo elettorale

- 1) **Entro il 28 febbraio** dell'anno in cui si rinnovano le cariche associative (o entro due mesi dalla eventuale decadenza del Consiglio Direttivo) viene istituito il Collegio elettorale.
- 2) Almeno **sessanta giorni prima** dell'Assemblea dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria (anche via fax e posta elettronica) le candidature agli Organi Sociali. Il Collegio elettorale provvederà alle verifiche previste dallo Statuto.
- 3) **Entro cinquanta giorni** dalla data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare a tutti gli Associati (anche via fax e posta elettronica) i nomi delle candidature pervenute e verificate dal Collegio, unitamente ai rispettivi programmi per la carica di Presidente.
- 4) **Il giorno precedente** l'Assemblea il Collegio elettorale provvederà a costituire il Seggio elettorale.
- 5) In Assemblea si svolgono le elezioni e vengono proclamati gli eletti.

2

Art. 4 - Modalità di voto

Il giorno precedente l'Assemblea la Commissione Elettorale e Verifica Poteri provvederà a costituire il Seggio elettorale predisponendo:

- 1) il conteggio degli aventi diritto al voto;
- 2) la redazione della lista degli elettori;
- 3) un numero di schede elettorali di colore giallo pari al numero dei votanti, ognuna recante il timbro di UNIREC, la firma di ciascun membro della Commissione Elettorale e il nome dei candidati alla Presidenza;
- 4) un numero di schede elettorali di colore rosa pari al numero dei votanti, ognuna recante il timbro di UNIREC, la firma di ciascun membro della Commissione Elettorale e il nome dei candidati alla carica di Vicepresidente;
- 5) un numero di schede elettorali di colore celeste pari al numero dei votanti, ognuna recante il timbro di UNIREC, la firma di ciascun membro della Commissione Elettorale e il nome dei candidati alla carica di Consiglieri;

Aderente a



Member
*Federation of European National
Collection Associations*



- 6) un numero di schede elettorali di colore bianco pari al numero dei votanti, ognuna recante il timbro di UNIREC e la firma di ciascun membro della Commissione Elettorale e il nome dei candidati alla carica di Proviviri (effettivi e supplenti);
- 7) il registro dove annotare le generalità dei votanti cui viene consegnata la scheda con la precisazione delle eventuali deleghe;
- 8) il registro degli scrutini.

All'inizio dell'Assemblea, ad ogni elettore verranno consegnate le quattro schede. Allo spoglio delle schede provvede la Commissione Elettorale e Verifica Poteri che compila il registro con gli esiti delle votazioni e ne dà annuncio in Assemblea.

Durante le operazioni di spoglio nessuno potrà avere accesso nella sala predisposta ad eccezione del personale di segreteria UNIREC, che coadiuva i componenti della Commissione, e degli eventuali rappresentanti dei candidati. Questi ultimi non potranno comunque essere persone candidate ad alcuna carica associativa, né potranno comunicare in alcun modo con l'esterno.

3

La Commissione Elettorale e Verifica Poteri è responsabile del regolare svolgersi delle elezioni e la stessa si pronuncia a maggioranza su eventuali questioni dovessero sorgere nel corso delle votazioni.

Art. 5 - Deleghe di voto

Le deleghe vengono conferite in ossequio a quanto previsto dallo Statuto (art. 10).

Per essere valida, la delega deve pervenire per iscritto **entro un giorno** dalla data dell'Assemblea alla Segreteria (anche via fax o posta elettronica).

Nella delega, il delegante deve indicare la persona fisica che potrà ritirare per suo conto le schede elettorali.

Aderente a



*Member
Federation of European National
Collection Associations*



Art. 6 - Modalità di candidatura alla carica di Consigliere e Proboviro

Le candidature a Consigliere e/o Proboviro devono pervenire per iscritto (anche via fax e posta elettronica) **almeno sessanta giorni prima** dell'Assemblea al Collegio elettorale, che provvederà alle verifiche previste dallo Statuto.

Gli Associati possono candidare alle cariche associative loro amministratori, soci o dipendenti con incarichi di rilievo, secondo quanto previsto dal comma 2 art. 13 dello Statuto.

Art. 7 - Modalità di candidatura alla carica associativa

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Vicepresidente, Consigliere e Proboviro.

Il candidato Vicepresidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Presidente, Consigliere e Proboviro.

Il candidato Consigliere non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Presidente, Vicepresidente, e Proboviro.

Il candidato Proboviro non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Presidente, Vicepresidente e Consigliere.

Fino a sessanta giorni prima della data dell'Assemblea, i candidati alla presidenza dovranno inviare al Collegio elettorale la propria candidatura, corredata da relativo programma e dal nominativo degli Associati che intendono coinvolgere nel Direttivo dell'Associazione.

I candidati a Vicepresidente e Consigliere dovranno corredare la propria candidatura dall'indicazione esplicita dei compiti che auspicano di poter svolgere in seno al Consiglio, rendendo esplicita o meno l'accettazione dell'indicazione effettuata dal candidato Presidente.

Al di fuori delle ipotesi menzionate in precedenza, tutti gli Associati possono avanzare la propria candidatura a tutte le altre cariche associative, eccetto la Presidenza, indipendentemente dall'indicazione del candidato Presidente.

Aderente a



Member
Federation of European National
Collection Associations



Entro cinquanta giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli Associati i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Nessuna candidatura sarà accettata allo scadere dei suddetti termini.

Art. 8 - Modalità di votazione alla carica di Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge la maggioranza, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto eguale numero di voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

5

Art. 9 - Modalità di votazione alla carica di Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Vicepresidente è eletto con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge la maggioranza, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto eguale numero di voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

Art. 10 - Modalità di votazione alla carica di Consigliere

Il Collegio elettorale provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

Aderente a



Member
Federation of European National
Collection Associations



I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dagli Associati presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Art. 11 - Modalità di votazione alla carica di Proboviro

Il Collegio elettorale provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dagli Associati presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

6

Aderente a



**CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI**

Member

*Federation of European National
Collection Associations*

